



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 35

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Medici competenti –
Risposta della Commissione
Interpelli del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
alla istanza di interpello della
FNOMCeO.

Cari Presidenti,

si trasmette per opportuna conoscenza la risposta della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (All. n. 1), inviata in data 27 marzo 2014, in ordine ad una istanza di interpello presentata da questa Federazione (All. n. 2).

L'art. 25, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 prevede che il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la redazione del documento di valutazione dei rischi.

La FNOMCeO ha chiesto di chiarire cosa debba intendersi con il termine "collabora" di cui all'art. 25, comma, lett. a), del D.Lgs. 81/08.

La Commissione per gli Interpelli ritiene che "l'obbligo di collaborazione vada inteso in maniera attiva; in sintesi il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi. Qualora il medico competente sia nominato dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico competente, deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione dei rischi stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza. L'eventuale mancata collaborazione del medico competente può essere oggetto di accertamento da parte dell'organo di vigilanza. E' opportuno rammentare che il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sin dall'inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei rischi".

Cordiali saluti

II PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 2



FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2014/3697-02-04-2014-PARTENZA



FNOMCeO

Il Presidente

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI (art. 12
D.Lgs. 81/08)
Email interpellosicurezza@lavoro.gov.it

Oggetto: Interpello – art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008.

L'art. 25, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 prevede che il medico competente collabori con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la redazione del documento di valutazione dei rischi. Ovviamente la titolarità dell'effettuazione della valutazione dei rischi è del datore di lavoro come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008.

L'obbligo del medico competente di collaborare alla valutazione dei rischi può essere inteso con due diverse modalità:


- 1) Poiché la titolarità del processo di valutazione dei rischi sta in capo al datore di lavoro che è l'unico a rispondere penalmente della non effettuazione o della non conforme effettuazione della valutazione dei rischi, il medico competente è inadempiente nei confronti dell'obbligo di collaborazione solo nel caso in cui, richiesto dal datore di lavoro, non la fornisce o la fornisce in maniera inadeguata.
- 2) L'obbligo di collaborazione va inteso in maniera attiva nel senso che il medico competente deve farsi promotore nel fornire il proprio contributo alla valutazione dei rischi e, ove questo adempimento non gli sia consentito, deve comunque far risultare con atti formali la propria volontà di partecipare alla valutazione dei rischi o la condivisione o non condivisione del documento di valutazione dei rischi redatto senza la sua collaborazione.

Per quanto ci risulta la Corte di Cassazione si è espressa una sola volta su questo punto attestandosi sostanzialmente sulla seconda interpretazione.

Poiché persistono interpretazioni e comportamenti molto differenziati su questo tema sia da parte dei medici competenti che degli organi di vigilanza si ritiene necessario un pronunciamento della commissione prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 81/2008 in modo da fornire un autorevole punto di riferimento sia per i medici competenti che per gli organi di vigilanza.

Distinti saluti

Amedeo Bianco





Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 27/03/2014

Prot. 37 / 0006232 / MA007.A001



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Alla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 Roma*

Prot.

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.*


La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato la seguente risposta, nella riunione del 13/03/2014, al quesito avanzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo all'oggetto.

Per delega
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Paolo PENNESI)

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 5/2014

*Alla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri*

Prot.  *Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali*
Partenza - Roma, 27/03/2014
Prot. 37 / 0006232 / MA007.A001

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.*

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'interpellante chiede di sapere come debba intendersi il termine “*collabora*”.

Al riguardo va premesso che l'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il medico competente collabori “*con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso [...]*”.

Inoltre la lettera m, del citato articolo, prevede che il medico competente partecipi “*alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria*”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Va premesso che l'attività di “*collaborazione*” del medico competente, già prevista dall'ormai abrogato art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994, ma limitata, “*sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori*”, è stata ampliata dal D.Lgs. n. 81/2008 che, nell'art. 25, la estende anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e

informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso. Inoltre, l'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 106/2009 di modifica dell'art. 58 del D.Lgs. n. 81/2008, ha introdotto la sanzione penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi.

Per i motivi su esposti, la Commissione ritiene che il legislatore abbia voluto far assumere un ruolo di maggiore rilevanza, nel sistema di organizzazione della prevenzione aziendale, al medico competente. Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 1856 del 15/01/2013, precisa che al medico competente *“non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al “medico competente”, adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente dell'art. 55, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008”*.

Pertanto, anche se la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, D.Lgs. n. 81/2008), il medico competente è obbligato a collaborare, all'effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro. Le suddette informazioni il medico competente le riceve, tuttavia, non solo dal datore di lavoro, come previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ma le acquisisce anche di sua iniziativa, attraverso l'adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 25 del decreto in parola. In particolare il medico competente può dedurre le informazioni attraverso, per esempio, le seguenti attività:

- visita degli ambienti di lavoro: nel corso del sopralluogo, il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l'RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;
- sorveglianza sanitaria: elementi utili allo scopo sono forniti dalla cartella sanitaria, i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato 3A del D.Lgs. n. 81/2008.

Per tutto quanto sopra, la Commissione ritiene che l'obbligo di *“collaborazione”* vada inteso in maniera attiva; in sintesi il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi. Qualora il medico competente sia nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi,

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 5/2014

subentrando ad un altro medico competente, deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa prescrizione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza.

L'eventuale mancata collaborazione del medico competente può essere oggetto di accertamento da parte dell'organo di vigilanza.

È opportuno rammentare che il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sin dall'inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe PIEGARI

